



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 20.6.2007

Protocollo

Allegato alla D.G.R. n. 22-6822 in data 10/9/07 relativa all'approvazione della Variante Generale del Comune di Chiomonte di cui alla D.C. n. 12/06 del 10/6/06

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio"

Modifiche all'azonamento di piano

Elab. B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000

- nel concentrico a valle della località C.se Elezaine, si intende stralciata la sigla EmA;
- in località San Giuseppe il settore interessato da attività torrentizia areale (colore azzurro) privo di classificazione della pericolosità va inteso classificato a pericolosità elevata EbA;
- in località Le Balme il settore interessato da attività torrentizia areale (colore azzurro) privo di classificazione della pericolosità va inteso classificato a pericolosità elevata EbA;
- in località S. Antonio la classificazione EeA del corso d'acqua presente a nord si intende sostituita con EeL;
- in località Frais la classificazione della pericolosità per attività torrentizia areale si intende tutta EeA;
- in località Frais si intende ampliata l'area del dissesto EeA in sinistra orografica del rio Mollieres a monte dell'abitato secondo la rappresentazione grafica già inserita nella tavola B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000 allegata alla variante al p.r.g.c. adottata con D.C. n.10/2004 del 12/3/04;
- il settore classificato a pericolosità elevata EbA (colore azzurro), in destra orografica del rio Mollieres nei pressi dell'abitato, va inteso classificato a pericolosità elevata EeA;
- per il rio Cotsonet si intende presente il solo dissesto areale elevato Eba;
- si intendono inserite le fasce fluviali previste con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05/04/2006 con cui è stato adottato il Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del Fiume Dora Riparia.

Elab. C1: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica sc. 1:10.000

Elab.C2: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica – Concentrico – Pian del Frais sc. 1:5.000

- nell'area esondabile in destra orografica del rio Mollieres nei pressi dell'abitato, entro i limiti dell'area esondabile EeA così come riclassificata dagli stessi pareri nell' Elab. B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000, la classe II si intende sostituita con le classi IIIa per le aree inedificate e IIIb3 per le aree di pertinenza dei singoli lotti edificati.

- in località Fraissin, in sinistra orografica del rio Mollieres a monte dell'abitato, nella parte interessata dal dissesto EaA secondo la rappresentazione grafica già inserita nella *B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000* allegata alla variante al p.r.g.c. adottata con D.C. n.10/2004 del 12/3/04, la classe II si intende sostituita con le classi IIIa per le zone inedificate e IIIb3 per le aree di pertinenza dei singoli lotti edificati.

Elab. C1: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica sc. 1:10.000

- nel settore di testata del rio Comba Scura situato a ovest di C. Carbonella, la classe II si intende sostituita con la classe IIIa.

Tav. n. 9.1/pai (Concentrico) sc. 1:2.000

- nell'area esondabile in destra orografica del rio Mollieres nei pressi dell'abitato, entro i limiti dell'area esondabile EeA così come riclassificata dagli stessi pareri nell' *Elab. B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000*, la classe II si intende sostituita con le classi IIIa per le aree inedificate e IIIb3 per le aree di pertinenza dei singoli lotti edificati.

- si intendono inserite le fasce fluviali previste con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05/04/2006 con cui è stato adottato il Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del Fiume Dora Riparia.

Tav. n. 9.2/pai (Ramats) sc. 1:2.000;

- si intendono inserite le fasce fluviali previste con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05/04/2006 con cui è stato adottato il Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del Fiume Dora Riparia.

Tav. n. 9.3/pai (Fraissin) sc. 1:2.000

- in località Fraissin, in sinistra orografica del rio Mollieres a monte dell'abitato, nella parte interessata dal dissesto EaA secondo la rappresentazione grafica già inserita nella *B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000* allegata alla variante al p.r.g.c. adottata con D.C. n.10/2004 del 12/3/04, la classe II si intende sostituita con le classi IIIa per le zone inedificate e IIIb3 per le aree di pertinenza dei singoli lotti edificati.

Tav. n. 8A/pai sc. 1:5.000.

- si intendono inserite le fasce fluviali previste con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05/04/2006 con cui è stato adottato il Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del Fiume Dora Riparia.

Tav. n. 8B/pai sc. 1:5.000.

- nel settore di testata del rio Comba Scura situato a ovest di C. Carbonella, la classe II si intende sostituita con la classe IIIa.

Modifiche alle Norme di Attuazione

Art. 1.2 – Elaborati del PRGC e loro cogenza

- l'elenco del capitolo *Documentazione relativa alle verifiche di compatibilità idrogeologica dello strumento urbanistico comunale previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico "PAI"* si intende sostituito con il seguente elenco:

- 1) – *Elab. A1: Relazione Geologico tecnica*
- 2) – *Elab. A2: Relazione Geologico-idraulica*
- 3) – *Elab. A2a: Verifica idraulica delle sezioni della Dora in Regione Gravella e del rio Molliere in località Pian del Frais*
- 4) – *Elab. A3: Schede di rilevamento delle opere idrauliche censite, delle frane, delle valanghe e dei processi lungo la rete idrografica e dei conoidi alluvionali*
- 5) – *Elab. B1: Carta geologico strutturale sc. 1:10.000*
- 6) – *Elab. B2: Carta geomorfologica e dei dissesti sc. 1:10.000*
- 7) – *Elab. B3: Carta delle valanghe sc. 1:10.000*
- 8) – *Elab. B4: Carta geoidrologica e della caratterizzazione geotecnica dei terreni sc. 1:10.000*
- 9) – *Elab. B5: Carta della acclività sc. 1:10.000*
- 10) – *Elab. B6: Carta delle opere di difesa idraulica censite sc. 1:10.000*
- 11) – *Elab. B7: Piano Comunale di protezione Civile sc. 1:10.000*
- 12) – *Elab. B8: Carta delle criticità idrauliche sc. 1:10.000*
- 13) – *Elab. B9: Carta dell'uso del suolo sc. 1:10.000*
- 14) – *Elab. B10: Estratto della carta di P.A.I*
- 15) – *Elab. B11: Verifica idraulica delle sezioni del rio Molliere in località Pian del Frais sc. 1:500*
- 16) – *Elab. C1: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica sc. 1:10.000*
- 17) – *Elab. C2: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica – Concentrico – Pian del Frais sc. 1:5.000*

Art - 1.5: Normativa ai fini della sicurezza idrogeologica (A.N.I.)

Si intende così sostituito:

"Ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza idrogeologica del territorio comunale, esso è suddiviso nelle "CLASSI" di cui ai seguenti articoli da 1.6 a 1.9, nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP del 6.5.1996 e della relativa Nota Tecnico-Esplicativa del Dicembre 1999.

I successivi articoli riportano le norme relative ai corsi d'acqua (art. 1.6), ai versanti (art. 1.7), alle opere edili (art. 1.8), alle norme generali per gli interventi selvicolturali (art. 1.9), mentre l'art. 1.10 fa riferimento al "Cronoprogramma" delle opere volte alla sicurezza del territorio comunale.

L'art. 4.0 rammenta l'obbligo, per le prescrizioni di zona, di conformarsi all'apposita cartografia di tutela idrogeologica, riportante l'articolazione del territorio comunale nelle "CLASSI" di cui sopra.

NEL TERRITORIO DI CHIOMONTE SONO STATE INDIVIDUATE LE SEGUENTI CLASSI:

CLASSE II

1. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
2. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
3. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m. 20 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
4. In queste zone devono essere osservate le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003. Per edifici ed opere che incidano in modo rilevante sul sottosuolo (ad esempio, costruzioni di 2 o più piani fuoriterra), devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico.

Classe III indifferenziata

1. Versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici, vulnerabili sotto l'aspetto geologico e geomorfologico. L'analisi di dettaglio necessaria a identificare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classi II o classi IIIb) può essere rinviata ad eventuali future varianti di piano in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati.

2. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio) e non comportino l'incremento del carico antropico.

Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che siano consentite dalla specifica normativa urbanistica di zona e che non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinano il motivo del rischio):

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di volumi e superfici;
- piste forestali a servizio dell'attività agricola;
- la trivellazione dei pozzi e la realizzazione di bottini di presa per lo sfruttamento di falde acquifere;
- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

- opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
 - opere infrastrutturali primarie e impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modificchino i fenomeni naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili;
 - le opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto.
3. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.
4. Le zone F in località S. Antonio e Champriond di cui ai successivi artt. 4.5 e 5.10, sono inedificabili e i manufatti esistenti sono soggetti alle disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 con riferimento in particolare alle esigenze di mantenere le condizioni di funzionalità degli impianti.
5. La zona I2 - Area di protezione archeologica - S. Maddalena, di cui ai successivi artt. 5.11 e 4.10, è inedificabile e i manufatti esistenti sono soggetti alle disposizioni del precedente comma 2.
6. La zona RA - nucleo di interesse storico - località Verger di cui al successivo cap. 7°, è inedificabile e i manufatti esistenti sono soggetti alle disposizioni del precedente comma 2 escludendo i cambi di destinazione d'uso che comportano l'incremento del carico antropico.
7. Le zone S3 e S4 in località S. Antonio, Baccon, S. Giuseppe e Champriond, di cui ai successivi artt. 4.4 e 5.9, e la zona dell'impianto cimiteriale in località S. Giuseppe, sono inedificabili.
8. Le zone agricole di cui ai successivi artt. 4.6 e 5.12 sono inedificabili e i manufatti esistenti sono soggetti alle disposizioni dei precedenti commi 2 e 3; la realizzazione di nuove costruzioni riguarda esclusivamente e in senso stretto gli edifici per attività agricole e residenze rurali ad esse connesse e sarà possibile qualora i necessari studi di approfondimento geologico condotti a scala locale escludano condizioni di pericolosità geomorfologica.
9. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003 e devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico.
- Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
- Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi, in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

Classe IIIa

1. Porzioni di territorio, versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti.

2. E' suddivisa in tre sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente:

Classe IIIa1 – aree soggette a deformazioni lente di versante;

Classe IIIa2 – aree soggette a fenomeni gravitativi di massa attivi e quiescenti;

Classe IIIa3 – aree soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale, fenomeni valanghivi.

3. Per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio).

A tali condizioni sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia senza incrementi volumetrici, qualora consentiti dalla specifica normativa urbanistica di zona, se verificati da indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione secondo le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003. In tali casi è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

4. Nelle zone agricole di cui a successivi artt. 4.6 e 5.12, si applicano le disposizioni di zona solo in assenza di alternative praticabili e qualora i necessari studi di approfondimento geologico condotti a scala locale escludano condizioni di pericolosità geomorfologica. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003 e devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico.

Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi, in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

5. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti non localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIb2

1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione, alla funzionalità degli edifici esistenti; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente.

3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale si applica la specifica normativa urbanistica di zona.

I relativi interventi sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003.

Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

4. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIb3

1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale si potranno realizzare solo quegli interventi finalizzati alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici esistenti: interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente.

3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale saranno possibili, oltre a quelli elencati al precedente comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tali interventi sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003.

Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Non saranno comunque consentiti:

- il cambio di destinazione d'uso che determini incremento del carico urbanistico;
- l'aumento delle unità immobiliari;
- la nuova costruzione di edifici;
- gli ampliamenti volumetrici con incremento del carico antropico.

4. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIb4

1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale sono ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale saranno inoltre possibili interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento del carico antropico.

4. Tutti gli interventi oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche, in osservanza a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988 e dall'OPCM 3274/2003. Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

5. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.

Classi IIIb – Procedure generali

1. Nelle aree ricadenti in classe IIIb e nelle sue sottoclassi, la realizzazione degli interventi previsti dal piano e subordinati alla realizzazione di opere di riassetto territoriale, potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta eliminazione e/o riduzione della pericolosità, conseguita attraverso l'esecuzione delle suddette opere di riassetto territoriale previste ai commi precedenti. L'efficacia di tale operatività è in ogni caso subordinata, a cura dell'Amministrazione comunale, al collaudo delle opere ed alla relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti hanno raggiunto l'obiettivo di minimizzare il rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della circ. P.G.R. n. 7/LAP/96.

Sono, inoltre, operanti le prescrizioni dei pareri:

- dell'ARPA n 708867SC04.03 del 24/5/07;
- del Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico – Torino n. 6239/25.3 del 8/2/07

per le parti non disciplinate dal presente articolo.

Tali pareri costituiscono parte integrante delle presenti norme e sono ad esse allegati.”

Si intende inserito il seguente nuovo articolo:

“Articolo 1.5 bis: Normativa ai fini del rispetto delle procedure afferenti i comuni in zona sismica

Il Comune, in quanto inserito in classe sismica n. 3 ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/03 è soggetto alle disposizioni della D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in applicazione dell'ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica) - Indicazioni procedurali.

Su tutto il territorio comunale sono quindi operanti le seguenti prescrizioni procedurali:

- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti) devono essere depositati ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;
- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della legge regionale 28/2002 e con modalità definite nelle relative deliberazioni attuative. - Lo

sportello unico per l'edilizia o i comuni singoli, per i casi in cui lo sportello unico non sia operante, sono altresì tenuti a comunicare trimestralmente alla direzione OO.PP. l'elenco dei progetti presentati;

i progetti degli edifici pubblici sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e sono depositati presso la Provincia, la quale rilascia l'autorizzazione di cui sopra per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 28/02;

- gli strumenti urbanistici generali e loro Varianti strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell'art. 89 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite della L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n° 2-19274 del 8/3/1988, così come aggiornate con L.R. 28/02 e relativa D.G.R. n° 37-8397 del 10/2/2003."

Art. 1.6 – Corsi d'acqua

si intendono inseriti i seguenti punti:

"i) Lungo le tratte della Gora Gaiet e del Canale dell'Orsiera attraversanti gli ambiti territoriali posti in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica è individuata una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità, di m. 10 per sponda;

j) L'area di fondovalle delle Colombere, utilizzata come discarica del tout-venant dei lavori autostradali, non potrà più essere utilizzata per tali scopi in ordine a ragioni di sicurezza idraulica."

Art. 4.11 – Destinazioni d'uso proprie, ammesse, escluse

si intende stralciata la frase: "alle disposizioni di cui alla D.C.C. n.14 del 6.08.05: ADEGUAMENTO".

Si intende stralciato il seguente articolo:

Art. 4.12 – Disciplina delle attività commerciali

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Arturo BRACCO

Il Direttore
arch. Franco FERRERO